

Calcolo degli interessi: sub iudice i piani dei mutui alla francese

Finanziamenti

Si discute se gli interessi composti diano luogo a vizio per omessa pattuizione

Giovanni Esposito

Si discute ancora se, nel piano di ammortamento alla francese, i finanziamenti siano viziati per indeterminatezza delle condizioni convenute per omessa pattuizione del regime di capipartiazione composta, in luogo di quella semplice. Il 7 settem-bre 2023 la questione è stata as-segnata alle Sezioni unite, partendo da un'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Cassazione operato dal Tribunale di Saler no si regge sul presupposto che in questi mutui vi sia capitalizzazione composta degli inte-ressi, ciò nonostante sarebbe bene considerare che sul tema, lungi dall'esservi convergenza

lungi dall'esservi convergenza degli studiosi, vi è dibattito tra due opposte tesi. Secondo una prima tesi (avva-lorata dal gruppo di studio At-tuariale e l'Assoctu) il regime di interesse composto degli inte-ressi debitori è legara agli algo-ressi debitori è legara agli algoressi debitori è legato agli algo-ritmi utilizzati per la stesura del piano di ammortamento, a nulla incidendo che in ciascuna rata la quota interessi è calcolata sul ca-pitale residuo non ancora restituito. Secondo questa prospetti-va, poiché la formula di attualiz-zazione che determina l'importo della rata costante è il regime dell'interesse composto, risult inevitabile che la quota di inte risulta ressi su ciascuna rata sia deter-minata inglobando nel debito residuo gli interessi già pagati nei periodi precedente. Per la stesura di m

Per la stesura di un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice sarebbe, quindi, necessario che gli interessi maturati nel tempo possano essere contabilizzati, ma debbano es-sere pagati solo al termine, alla scadenza del mutuo. Ciò a differenza del regime composto, do-ve gli interessi maturati vengono pagati alla scadenza di ogni singolo periodo con un costo per contraente dovuto al pagamento anticipato.

Nel caso della capitalizzazio-ne semplice, le quote interessi sono ugualmente calcolate sul debito residuo relativo al tempo precedente ma, a differenza della formula utilizzata nel piano in capitalizzazione composta, per non pagare interessi contenenti interessi maturati (che produr rebbero ulteriori interessi) e, al tempo stesso, effettuare il loro tempo stesso, effettuare il loro pagamento contestualmente a quello della rata (di cui sono par-te), è confacente pagare il loro valore attuale per il tempo tra l'epoca di pagamento e il tempo finale (tempo nel quale tali quote di interesse non attualizzate si sarebbero comunque dovute pa-gare). In sostanza, la scelta della metodologia di ammortamento alla francese consentirebbe al mutuante un incasso "anticipa-to" degli interessi rispetto alla

loro effettiva esigibilità. In contrapposizione si affer ma che non dovrebbe porsi alcun problema di mancata pattuizione della capitalizzazione com-posta, in quanto da un punto di vista finanziario trattasi di capi-talizzazione semplice. I sostenitori di tale asserzione citano in via preliminare il rapporto scientifico dell'Amases istituito presso l'Università Bocconi, che, escludendo l'adozione del regi-me finanziario della capitalizzazione composta come necessaria premessa della costruzione di un piano di ammortamento costante, conclude per la non prevista trasformazione di inte-ressi scaduti e non pagati in debito aggiuntivo produttivo di in-teressi nei periodi successivi.

Si argomenta, inoltre, che nel



La questione alle Sezioni unite. Per alcuni esperti la capitalizzazione è semplice

rapporto di mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno, sin dalla da-zione del capitale (ovvero dall'erogazione del finanziamen to), poiché tale è il momento a partire dal quale si realizza la si-tuazione di godimento altrui della somma oggetto di prestito. In sostanza, la quota interessi non potrà che essere pari al tota-le degli interessi maturati (giorno per giorno) nel corso del me-se di riferimento della rata esigibili alla scadenza mensile pattu-ita; gli stessi dovranno, dunque, calcolarsi moltiplicando il tasso d'interesse pattuito fra le parti per il capitale di cui il mutuata-rio ha goduto nel mese; la quota capitale, di conseguenza, sarà pari a ciò che della rata residua dopo il preliminare pagamento della quota interessi e che può dunque essere imputata al rim

borso del capitale L'inesistenza della capitalizzazione composta trova sostenitori anche tra gli studiosi del diritto, (per esempio, Roberto Nardinario di Diritto dell'ecc ia all'Università d nomia Palermo), per i quali la quota in teressi è sempre parametrata sul capitale residuo, al quale non so-no mai sommati interessi, perno mai sommati interessi, per-ché questi, a misura che scado-no, vengono pagati dal mutuata-rio. Infatti, di rata in rata, il capi-tale residuo diminuisce (se vi fosse capitalizzazione composta dovrebbe aumentare). E, assie-me ad esso, diminuisce pure la quota interessi incorporata nella complessiva rata, perché è calcolata, di rata in rata, su un capitale residuo minore.